

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL VALORE
DI LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOCI RECEDENTI DI GLENALTA S.P.A. AI SENSI
DELL'ART. 2437-TER DEL CODICE CIVILE**



PREMESSA

Il Consiglio d'Amministrazione di Glenalta S.p.A. ("**Glenalta**" o la "**Società**"), società le cui azioni sono state ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM**") in data 17 luglio 2017, ha approvato in data 27 febbraio 2018 il progetto comune di fusione (il "**Progetto di Fusione**") per l'incorporazione di CFT S.p.A. ("**CFT**") in Glenalta (la "**Fusione**"), redatto ai sensi dell'articolo 2501-ter del codice civile dagli organi amministrativi della Società e di CFT.

Il Progetto di Fusione è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, presso le sede sociali di Glenalta e CFT nonché sul sito internet di Glenalta, www.glenalta.it, Sezione "Operazione Rilevante").

A. L'Accordo Quadro

Come meglio precisato nel documento informativo predisposto da Glenalta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM (il "**Documento Informativo**"), che sarà messo a disposizione del pubblico dalla Società sul sito internet della stessa, www.glenalta.it, Sezione "Operazione Rilevante" cui si rinvia, ad esito delle trattative intercorse, in data 27 febbraio 2018, Glenalta, CFT e i soci di CFT (gli "**Azionisti CFT**") hanno sottoscritto un accordo quadro (l' "**Accordo Quadro**") al fine di disciplinare, tra l'altro, i termini e le condizioni relativi alla realizzazione dell'Operazione Rilevante ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dello statuto vigente di Glenalta da realizzarsi mediante (i) l'Acquisizione (come meglio descritta alla successiva premessa C), (ii) la Fusione e il relativo aumento di capitale (come meglio descritti alla successiva premessa D) e (iii) la negoziazione sull'AIM delle azioni della società risultante dalla Fusione (la "**Società Post Fusione**").

Conformemente a quanto previsto dall'Accordo Quadro, il Consiglio di Amministrazione di CFT chiamato a deliberare sul Progetto di Fusione ha altresì deliberato, in data 27 febbraio 2018, l'approvazione del progetto di scissione relativo alla Scissione CFT finalizzata ad escludere dal perimetro di CFT determinati suoi *asset* immobiliari (come *infra* definita e meglio descritta alla successiva premessa B). La Scissione CFT dovrà effettuarsi antecedentemente alla Fusione e sarà perfezionata entro 3 giorni lavorativi antecedenti alla stipula dell'atto di fusione relativo alla Fusione (l' "**Atto di Fusione**").

Ai sensi dell'Accordo Quadro, gli impegni a carico delle parti, e in ogni caso l'impegno di procedere all'esecuzione dell'Operazione Rilevante nei termini e con le modalità in esso previste, sono risolutivamente condizionati al verificarsi delle seguenti circostanze, la cui assenza costituisce presupposto della Fusione:

- (a) una o più delle delibere relative all'approvazione della Scissione CFT e della Fusione non vengano assunte dall'Assemblea degli Azionisti CFT all'unanimità entro il termine di 21 giorni di calendario antecedenti alla data di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea di Glenalta;
- (b) una o più delle delibere aventi all'ordine del giorno la proposta di approvazione e autorizzazione al compimento della Fusione e delle operazioni inerenti e conseguenti:
 - (i) non vengano assunte dall'Assemblea di Glenalta secondo le modalità previste dalla legge o dallo statuto vigente di Glenalta;

- (ii) vengano assunte dall'Assemblea di Glenalta secondo le modalità previste dalla legge o dallo statuto vigente di Glenalta, ma senza le maggioranze di cui all'articolo 49, comma 1, lett. G), del Regolamento Consob n. 11971/1999 come successivamente modificato e integrato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni della Società Post Fusione; o
- (iii) diventino inefficaci a causa del verificarsi delle circostanze aventi valenza risolutiva ai sensi di quanto previsto nell'articolo 14.3 dello statuto vigente di Glenalta;
- (c) il verificarsi, entro la data di stipula dell'Atto di Fusione di un Evento Rilevante, come definito nel Progetto di Fusione, cui si rinvia per maggiori informazioni;
- (d) il bilancio consolidato di CFT relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 non venga approvato entro il 30 aprile 2018 e/o non venga comunicato entro 3 giorni di calendario successivi alla rispettiva approvazione, ovvero, alternativamente, (i) l'EBITDA Consolidato e/o l'Utile Netto Consolidato e/o la Posizione Finanziaria Netta Consolidata di CFT (come definiti nel Progetto di Fusione) determinati sulla base del bilancio consolidato di CFT relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 siano, rispettivamente, inferiori (per quanto riguarda l'EBITDA Consolidato e l'Utile Netto Consolidato) o superiore (per quanto riguarda la Posizione Finanziaria Netta Consolidata) rispetto ai dati economico-patrimoniali-finanziari rilevanti, approvati dal consiglio di amministrazione di CFT in data 27 febbraio 2018 per un ammontare superiore al 5% del singolo parametro di riferimento. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al Progetto di Fusione;
- (e) il mancato perfezionamento della Scissione CFT entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di stipula dell'Atto di Fusione; e
- (f) la mancata stipula dell'Atto di Fusione entro la data del 10 settembre 2018.

Peraltro, ai sensi dell'Accordo Quadro, fatta eccezione per la condizione di cui al punto (a) (relativamente all'assunzione della delibera all'unanimità) e (d) di cui sopra – che sono poste nell'esclusivo interesse di Glenalta – le altre condizioni devono ritenersi nell'interesse sia di Glenalta che di CFT e potranno essere oggetto di rinuncia congiunta di entrambe le parti interessate.

B. La Scissione CFT

Come previsto dall'Accordo Quadro, antecedentemente rispetto all'esecuzione dell'Acquisizione e della Fusione, CFT procederà al perfezionamento di uno scorporo di parte del proprio patrimonio immobiliare (ivi inclusi i beni immobili a uso strumentale o funzionale all'attività sociale) mediante scissione societaria parziale proporzionale di CFT a favore di più veicoli societari di proprietà degli Azionisti CFT (la "Scissione CFT"), il cui progetto di scissione verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione di CFT chiamato a deliberare sul Progetto di Fusione.

Nell'ambito della Scissione CFT, l'assemblea di CFT convertirà il 100% (cento per cento) delle azioni ordinarie della medesima rappresentative dell'intero capitale sociale di CFT in azioni a

voto plurimo post-Scissione CFT, senza valore nominale (le "Azioni a Voto Plurimo CFT"). Le Azioni a Voto Plurimo CFT in essere all'esito della Scissione CFT verranno successivamente annullate e, a seguito e per l'effetto della Fusione, saranno emesse azioni ordinarie e Azioni a Voto Plurimo Società Post Fusione (di cui al successivo paragrafo D) secondo il rapporto di cambio ed i termini meglio individuati nel successivo paragrafo D.

In base al progetto della Scissione CFT e fatta salva la corretta e regolare esecuzione della procedura prevista dalla legge ai fini del perfezionamento della scissione societaria, l'atto di scissione relativo alla Scissione CFT verrà stipulato antecedentemente al perfezionamento dell'Acquisizione e alla stipula dell'Atto di Fusione.

C. *L'Acquisizione*

Come previsto dall'Accordo Quadro, successivamente al perfezionamento della Scissione CFT, lo stesso giorno in cui verrà stipulato l'Atto di Fusione (ma antecedentemente alla stipula del medesimo), Glenalta e gli Azionisti CFT sottoscriveranno un contratto avente ad oggetto la compravendita di partecipazioni societarie avente ad oggetto il trasferimento a Glenalta da parte degli Azionisti CFT di n. 777.202 Azioni a Voto Plurimo CFT, libere da qualsiasi vincolo e gravame, (le "Azioni Compravendute") per un corrispettivo complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 (l'"Acquisizione").

L'Acquisizione – la cui esecuzione è risolutivamente condizionata alla mancata intervenuta efficacia della Fusione entro i quindici giorni successivi alla stipula dell'Atto di Fusione – sarà eseguita il giorno della sottoscrizione stessa del relativo contratto, fermo restando che il corrispettivo sarà integralmente pagato il giorno di efficacia della Fusione.

A seguito ed in virtù del perfezionamento della Fusione, le Azioni Compravendute verranno annullate secondo il disposto dell'articolo 2504-ter, comma secondo, del codice civile.

Per ulteriori informazioni sull'Accordo Quadro, sull'Operazione Rilevante, sulla Scissione CFT e sull'Acquisizione, si rinvia al Documento Informativo.

D. *La Fusione*

La Fusione sarà realizzata mediante incorporazione di CFT in Glenalta, secondo quanto previsto dal Progetto di Fusione. In particolare, ai sensi dell'Accordo Quadro e secondo quanto previsto nel Progetto di Fusione, nell'ambito ed in virtù della Fusione, la Società Post Fusione emetterà azioni ordinarie, nonché "Azioni a Voto Plurimo", le quali, tra l'altro, incorporeranno un diritto di voto pari a 3 voti in relazione a tutte le deliberazioni di competenza assembleare in sede sia ordinaria sia straordinaria, secondo il seguente rapporto di cambio: ogni n. 1 Azione a Voto Plurimo CFT, n. 1,3129 azioni ordinarie della Società Post Fusione di nuova emissione e/o Azioni a Voto Plurimo Società Post Fusione (come *infra* definite) di nuova emissione. Per maggiori informazioni in merito alle Azioni a Voto Plurimo e ai rapporti di cambio si rinvia al Progetto di Fusione e alla Relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione sulla relativa proposta all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci (la "Relazione Illustrativa") nonché al Documento Informativo disponibili nei modi di legge e in particolare sul sito internet di Glenalta, www.glenalta.it, Sezione "Operazione Rilevante".

Al fine di quanto sopra, l'Assemblea dei soci di Glenalta sarà chiamata, *inter alia*, in sede

straordinaria, ad approvare la Fusione a l'adozione del nuovo statuto disciplinante la Società Post Fusione (lo "**Statuto Post Fusione**"), secondo quanto previsto dagli articoli 14.3 e 14.4 dello Statuto Glenalta. In particolare, tenuto conto che, per effetto della Fusione, Glenalta modificherà, tra l'altro, il suo oggetto sociale inserendovi l'attuale oggetto sociale di CFT, la predetta delibera dell'Assemblea straordinaria (qualificandosi l'Operazione Rilevante quale Business Combination ai sensi dello Statuto Glenalta medesimo), è soggetta alla Condizione Risolutiva Statutaria, ossia è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del capitale sociale.

* * *

Ai soci di Glenalta che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione dello Statuto Post Fusione implicherà per i soci ordinari di Glenalta: (i) un cambiamento significativo dell'attività della Società Post Fusione, cui parteciperanno all'esito della Fusione; (ii) la rimozione della causa di recesso prevista dall'articolo 8, comma 5 dello statuto vigente della Società; (iii) la proroga del termine di durata della Società al 31 dicembre 2050 e (iv) modificazioni dello statuto concernente i diritti di voto mediante l'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) e g), e comma 2, lett. a), del codice civile per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà privo di efficacia in caso di mancato perfezionamento della Fusione. Il Consiglio di Amministrazione di Glenalta non procederà alla determinazione del valore di liquidazione delle n. 200.000 azioni speciali Glenalta (le "**Azioni Speciali**"), in considerazione delle dichiarazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso che sono state rese o che comunque saranno rese dai titolari delle Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sul Progetto di Fusione, si rinvia alla Relazione Illustrativa del che è disponibile presso la sede sociale e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.glenalta.it, Sezione "Operazione Rilevante" nonché alla ulteriore documentazione relativa alla Fusione prescritta ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha, quindi, proceduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie da liquidare ai soci recedenti tenendo conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- (a) la Società, fino alla data di pubblicazione della presente relazione illustrativa sul valore di recesso, ha svolto esclusivamente l'attività di ricerca e selezione di potenziali acquisizioni. Non sono state intraprese operazioni se non esclusivamente ai fini dell'ordinaria gestione amministrativa e delle attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento quali due diligence, consulenze legali e specialistiche;
- (b) come conseguenza di quanto sopra indicato, la struttura patrimoniale e finanziaria della società non risulta significativamente modificata rispetto a quanto fino ad ora riportato nelle relazioni finanziarie periodiche. Le risorse finanziarie raccolte con l'IPO della Società sono depositate su un conto corrente vincolato ai sensi del paragrafo 7.3 dello statuto vigente di Glenalta (il "**Conto Corrente Vincolato**").

1. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI

1.1 Prospettive Redditali

Come noto e già ricordato, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, l'attività operativa di Glenalta coincide con la ricerca e la selezione di una possibile società *target*.

Pertanto le sue prospettive reddituali si riducono all'effetto congiunto dei ricavi provenienti esclusivamente dagli interessi attivi sulla liquidità nel Conto Corrente Vincolato e dai costi operativi.

Si ritiene, di conseguenza, che tale criterio non sia applicabile nella fattispecie.

1.2 Valore di mercato delle azioni

Le azioni ordinarie Glenalta sono negoziate sull'AIM nel quale il numero di scambi risulta limitato. Tuttavia si ritiene tale valore comunque utile quale parametro "di controllo".

La media aritmetica dei Prezzi Ufficiali (*i.e.* prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziata nel mercato durante una seduta) delle azioni Glenalta nei 6 mesi antecedenti la data del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2018 (data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di approvazione del Progetto di Fusione) risulta essere pari a Euro 10,17 per azione.

1.3 Valore di Recesso

Tenuto conto: (i) di quanto disposto dall'articolo 2437-ter del codice civile (fermo restando che il terzo comma di tale articolo non trova diretta applicazione nel caso di specie); (ii) del paragrafo 8.3 dello statuto vigente della Società che, ai fini della determinazione del valore di recesso, privilegia il criterio della consistenza patrimoniale e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato; (iii) della rinuncia all'esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari delle Azioni Speciali, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di identificare in Euro 10,00 per azione il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie Glenalta ai fini del recesso.

Il Consiglio di Amministrazione di Glenalta ha provveduto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie Glenalta ai fini del recesso sentito il parere del Collegio sindacale (*sub* Allegato 2) e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (KPMG S.p.A.) (*sub* Allegato 3) come previsto dall'articolo 2437-ter del codice civile

2. DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE

Considerato quanto indicato circa la particolare semplicità delle caratteristiche patrimoniali, finanziarie ed economiche della Società e vista l'oggettività dei valori utilizzati per determinare il *Net Asset Value*, non sono state ravvisate particolari difficoltà nel processo di determinazione del valore di liquidazione.

Per tale ragione, il Consiglio di Amministrazione di Glenalta non ha ritenuto necessario farsi assistere da alcun *advisor* indipendente.

3. MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Ai soci ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli articoli 2437 e seguenti del codice civile, in quanto l'adozione dello Statuto Post Fusione implicherà per i soci ordinari di Glenalta: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società cui parteciperanno in esito alla Fusione; (ii) la rimozione della causa di recesso prevista dal paragrafo 8.3 dello statuto vigente della Società; (iii) la proroga del termine di durata della Società al 31 dicembre 2050 e (iv) modificazioni dello statuto concernente i diritti di voto mediante l'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo. Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) e g) e comma 2, lett. a), del codice civile per l'esercizio del diritto di recesso.

I soci ordinari di Glenalta, ricorrendo i presupposti di legge e quindi qualora gli stessi non abbiano concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione, avranno facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437-bis del codice civile nei limiti e con le modalità di seguito indicati. Si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 127-bis, comma 2, TUF, colui a favore del quale sia effettuata, successivamente alla data di cui all'articolo 83-sexies, comma 2, TUF (*record date*) e prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea straordinaria di Glenalta chiamata ad approvare il Progetto di Fusione, la registrazione in conto delle azioni è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni assunte nella predetta Assemblea.

Tenuto conto che gli eventi previsti dall'articolo 2437, comma 1, lett. a), e) e g) e comma 2, lett. a), del codice civile, che legittimano l'esercizio del recesso (ossia il cambiamento significativo dell'attività della Società, l'eliminazione di una causa di recesso, le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto e la proroga del termine di durata della medesima), si verificheranno solo in caso di perfezionamento della Fusione, il recesso sarà privo di efficacia in caso di mancato perfezionamento della Fusione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 2437-bis, comma 1, del codice civile, per l'esercizio del recesso.

I termini e le modalità per l'esercizio del diritto di recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi degli articoli 2437-bis e 2437-quater del codice civile; eventuali ulteriori informazioni saranno rese note mediante comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.glenalta.it Sezione "Operazione Rilevante".

Si ricorda che, a norma del paragrafo 14.3 dello statuto vigente di Glenalta, la delibera dell'Assemblea straordinaria della Società che approva il Progetto di Fusione, qualificandosi la Fusione come Operazione Rilevante ai sensi dello statuto medesimo e comportando, tra l'altro, la modifica dell'oggetto sociale, è risolutivamente condizionata all'avveramento di entrambe le seguenti condizioni: (a) l'esercizio del diritto di recesso, da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 33% del capitale sociale dedotte le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'opzione di vendita di cui all'articolo 8 dello statuto vigente di Glenalta, ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della suddetta modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante e (b) il completamento del procedimento di liquidazione di tali soci recedenti ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice Civile mediante rimborso o annullamento di un numero di azioni pari o superiore al 33% del capitale sociale dedotte le azioni ordinarie proprie detenute dalla Società per effetto dell'esercizio dell'opzione di vendita di cui all'articolo 8 dello statuto vigente di Glenalta (la

“Condizione Risolutiva Statutaria”). L’avveramento o il mancato avveramento della Condizione Risolutiva Statutaria sarà reso noto al pubblico mediante apposito comunicato stampa diffuso attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.glenalta.it Sezione “Operazione Rilevante”.

- (A) Ai sensi dell’articolo 2437-*bis* del codice civile, il diritto di recesso potrà essere esercitato dai soci ordinari di Glenalta a ciò legittimati, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata (la “Dichiarazione di Recesso”) che dovrà essere spedita presso la sede legale di Glenalta entro quindici giorni di calendario dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di approvazione del Progetto di Fusione. Di tale iscrizione verrà data notizia mediante pubblicazione di un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet della Società all’indirizzo www.glenalta.it Sezione “Operazione Rilevante”. Si ricorda che il recesso sarà privo di efficacia in caso di mancato perfezionamento della Fusione.

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata a:

“Glenalta S.p.A. – Via San Pietro all’Orto 17 - 20121 Milano”

a mezzo raccomandata;

si raccomanda tuttavia agli aventi diritto, al fine del corretto svolgimento della procedura, di anticipare la Dichiarazione di Recesso o via posta elettronica certificata (all’indirizzo email: glenaltaspac@legalmail.it) o via fax (al n.: 02/72008690), ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell’invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici, il codice fiscale, il domicilio (ed, ove possibile, un recapito telefonico) per le comunicazioni inerenti al diritto di recesso;
 - il numero di azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso;
 - gli estremi e le coordinate del conto corrente dell’azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il valore di liquidazione delle azioni stesse;
 - l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il diritto di recesso, con i dati relativi al predetto conto.
- (B) Fermo restando quanto indicato nel precedente punto (A), si ricorda che, ai sensi dell’articolo 23 del Provvedimento Banca d’Italia–Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato (“Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, il “Provvedimento Banca d’Italia-Consob”), la legittimazione all’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437 del codice civile è attestata da una comunicazione dell’intermediario all’emittente. I soci ordinari della Società che intendano esercitare il diritto di recesso sono tenuti pertanto a richiedere l’invio di detta comunicazione a Glenalta da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Provvedimento Banca d’Italia-Consob. Tale comunicazione dovrà attestare:
- la proprietà ininterrotta, in capo all’azionista recedente, delle azioni ordinarie di Glenalta in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso a decorrere dalla

data dell'Assemblea straordinaria che dovesse approvare il Progetto di Fusione fino alla data di esercizio del diritto di recesso, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 127-*bis*, comma 2, TUF;

- l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni ordinarie di Glenalta in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso; in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere a Glenalta, quale condizione per l'ammissibilità della dichiarazione di recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del recesso in conformità alle istruzioni del socio recedente.
- (C) Come previsto dall'articolo 2437-*bis* del codice civile e dalle disposizioni regolamentari vigenti, le azioni oggetto della comunicazione di cui all'articolo 23 del Provvedimento Banca d'Italia-Consob (e quindi le azioni ordinarie per le quali viene esercitato il diritto di recesso dall'avente diritto) sono rese indisponibili, ad opera dell'intermediario medesimo, sino alla loro liquidazione, fermo restando che fino a tale data (coincidente con la data di efficacia della Fusione) l'azionista recedente sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.
- (D) Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il diritto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà secondo quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile, come infra illustrato.
- (E) Gli Amministratori di Glenalta offriranno le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in opzione agli altri azionisti ordinari di Glenalta diversi da coloro che abbiano esercitato il diritto di recesso, in proporzione al numero delle azioni possedute da questi ultimi (**"Offerta in Opzione"**). Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine che non sarà inferiore a trenta giorni dal deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Milano. I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili sull'AIM. I soci di Glenalta che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno, altresì, diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle azioni di Glenalta per il quale sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni ordinarie di Glenalta rimaste inoptate ad esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di azioni possedute; qualora residuassero azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le azioni residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Le azioni di Glenalta oggetto dell'Offerta in Opzione (ed i diritti di opzione in acquisto ad esse relativi) non sono state e non saranno registrate negli Stati Uniti d'America ai sensi dell'United States Securities Act del 1933, e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. L'Offerta in Opzione non costituirà un'offerta di strumenti finanziari nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa. Si consiglia pertanto ai soci non residenti in Italia di richiedere specifici pareri in materia prima di intraprendere qualsiasi azione.

Glenalta comunicherà in tempo utile tutte le informazioni necessarie in merito all'Offerta in Opzione mediante appositi comunicati stampa diffusi attraverso il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet della Società all'indirizzo www.glenalta.it Sezione Operazione Rilevante.; Glenalta, inoltre, comunicherà le modalità di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 2, del codice civile.

- (F) Qualora i soci non acquistino, in tutto o in parte, le azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, gli Amministratori di Glenalta potranno collocarle presso terzi a norma dell'articolo 2437-*quater*, comma 4, del codice civile. Le azioni ordinarie Glenalta, per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso e che residuino ad esito di detto collocamento, verranno rimborsate agli aventi diritto, ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, mediante acquisto da parte di Glenalta attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.
- (G) Il pagamento del valore di liquidazione delle azioni a ciascun azionista ordinario di Glenalta che abbia esercitato il diritto di recesso, così come il trasferimento (e relativo pagamento) delle azioni assegnate nell'ambito della predetta Offerta in Opzione o del collocamento presso terzi ovvero in caso di acquisto da parte di Glenalta ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile, saranno effettuati con valuta alla data di efficacia della Fusione e subordinatamente all'efficacia della Fusione medesima.

4. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

La presente relazione del Consiglio di Amministrazione, unitamente ai pareri del Collegio Sindacale e di KPMG S.p.A. e alla situazione patrimoniale della Società al 31 ottobre 2017 redatta sulla base dei principi contabili italiani, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Glenalta e consultabili sul sito internet all'indirizzo www.glenalta.it Sezione "Operazione Rilevante".

Sono allegati alla presente relazione:


- Allegato 1: Situazione patrimoniale di Glenalta S.p.A. al 31 ottobre 2017 redatta sulla base dei principi contabili italiani;
- Allegato 2: parere del Collegio Sindacale;
- Allegato 3: parere del revisore legale dei conti (KPMG S.p.A.).

Milano, 15 marzo 2018

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Fabio Giacometti



ALLEGATO 1

SITUAZIONE PATRIMONIALE DI GLENALTA S.P.A. AL 31 OTTOBRE 2017
REDATTA SULLA BASE DEI PRINCIPI CONTABILI ITALIANI



Glenalta S.p.A.

Bilancio intermedio al 31 ottobre 2017
(con relativa relazione della società di revisione)

KPMG S.p.A.
26 gennaio 2018



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 6763.1
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Relazione di revisione contabile limitata del bilancio intermedio

Al Consiglio di Amministrazione della
Glenalta S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell'allegato bilancio intermedio della Glenalta S.p.A. (la "Società"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 ottobre 2017, dal conto economico per il periodo intermedio dal 22 maggio 2017, data di costituzione della Società, al 31 ottobre 2017 e dalla nota integrativa. Gli amministratori della Società sono responsabili per la redazione del bilancio intermedio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità al principio contabile OIC 30. E' nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio intermedio sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all'International Standard on Review Engagements 2410, "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity". La revisione contabile limitata del bilancio intermedio consiste nell'effettuare colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità agli International Standards on Auditing e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio intermedio.



Glenalta S.p.A.
Relazione della società di revisione
31 ottobre 2017

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l'allegato bilancio intermedio della Glenalta S.p.A. per il periodo chiuso al 31 ottobre 2017, non fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della Società, in conformità al principio contabile OIC 30.

Milano, 26 gennaio 2018

KPMG S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paola Maiorana'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Paola Maiorana
Socio

GLENALTA S.P.A.**Bilancio intermedio al 31/10/2017**

Dati Anagrafici	
Sede In	MILANO
Codice Fiscale	09935170960
Numero Rea	MILANO2122705
P.I.	09935170960
Capitale Sociale Euro	11.800.000,00 i.v.
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	642000
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Bilancio intermedio al 31/10/2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/10/2017
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	0
B) IMMOBILIZZAZIONI	
I - Immobilizzazioni immateriali	865.591
II - Immobilizzazioni materiali	0
III - Immobilizzazioni finanziarie	0
Totale immobilizzazioni (B)	865.591
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
I - Rimanenze	0
II - Crediti	
Esigibili entro 12 mesi	166.514
Totale crediti	166.514
III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
IV - Disponibilità liquide	99.082 234
Totale attivo circolante (C)	99.248.748
D) RATEI E RISCONTI	22.630
TOTALE ATTIVO	100.136.969

STATO PATRIMONIALE

PASSIVO	31/10/2017
A) PATRIMONIO NETTO	
I - Capitale	11.800.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	88.200.000
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
VI - Altre riserve	1
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0
IX - Utile (perdita) del periodo	86.828
Perdita ripianata nel periodo	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0
Totale patrimonio netto	100.086.829
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0
D) DEBITI	
Esigibili entro 12 mesi	22.847
Totale debiti	22.847
E) RATEI E RISCONTI	27.293
TOTALE PASSIVO	100.136.969

CONTO ECONOMICO

31/10/2017

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:

Totale valore della produzione 0

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:

7) per servizi 149.018

8) per godimento di beni di terzi 1.250

10) ammortamenti e svalutazioni:

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 147.039

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 147.039

Totale ammortamenti e svalutazioni 147.039

14) Oneri diversi di gestione 9.730

Totale costi della produzione 307.037

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -307.037

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

16) altri proventi finanziari:

d) proventi diversi dai precedenti

altri 393.865

Totale proventi diversi dai precedenti 393.865

Totale altri proventi finanziari 393.865

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 393.865

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:


Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19) 0

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D) 86.828

21) UTILE (PERDITA) DEL PERIODO 86.828

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,

Luca Fabio Giacometti



Nota Integrativa al bilancio intermedio al 31/10/2017 redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 bis c.c.

PREMESSA

Il bilancio intermedio per il periodo dalla costituzione della Società, 22 maggio 2017, al 31 ottobre 2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423 bis, criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c.. e all'OIC 30 I Bilanci Intermedi.

Il presente bilancio intermedio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2435-bis del Codice Civile. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell'art. 2427 limitatamente alle voci specificate al comma 5 dell'art. 2435 bis del Codice Civile.

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c..

Si evidenzia che non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

Attività svolte

Glenalta S.p.A. è un veicolo societario contenente esclusivamente cassa (c.d. *blank check companies*), appositamente costituito con l'obiettivo di reperire le risorse finanziarie necessarie e funzionali a selezionare ed acquisire, in un orizzonte temporale di 24 mesi, una società operativa con la quale dar luogo ad una aggregazione (c.d. *business combination*). Tale tipologia di oggetto sociale implica pertanto che la situazione contabile di Glenalta S.p.A. permanga, salvo quanto precisato al successivo capoverso, strutturalmente caratterizzata da linearità e stabilità fino all'avverarsi della suddetta aggregazione.

Ai sensi dello Statuto, ai titolari di azioni ordinarie della Società è riconosciuto il diritto di recedere dalla Società e, nel contesto della relativa procedura di liquidazione delle azioni, vendere alla Società, che avrà il corrispondente obbligo di acquistare, ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile ovvero utilizzando riserve disponibili ai sensi dell'articolo 2437-quater, quinto comma, del codice civile, tutte o parte delle Azioni Ordinarie detenute, per il periodo decorrente dal giorno successivo alla data in cui l'Assemblea ordinaria approva il bilancio relativo al primo esercizio sociale della Società, fino alla prima nel tempo fra le seguenti date: (i) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Quotazione e (ii) la data di sottoscrizione di qualunque accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile e ai sensi dell'articolo 114 TUF (l'Opzione di Vendita).

Fatti di rilievo verificatisi nel corso del periodo

A partire dal 17 luglio 2017, data di ammissione degli strumenti finanziari emessi dalla Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/M.A.C., sistema di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), gli Amministratori di Glenalta S.p.A. con cariche esecutive hanno formalmente avviato e proseguito l'attività di ricerca e selezione di una potenziale società operativa (c.d. target), creando un preciso perimetro entro il quale approfondire le più appropriate valutazioni per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

CRITERI DI REDAZIONE

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio intermedio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati.

Tra le altre immobilizzazioni immateriali sono compresi oneri pluriennali di collocamento sul sistema di negoziazione AIM Italia e sono ammortizzati in un periodo di 24 mesi: dal 17 luglio 2017, data di avvio delle negoziazioni di azioni ordinarie e warrant della Società sul sistema di negoziazione AIM Italia, al 16 luglio 2019, data a cui, ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale, è fissata la durata della Società.

Crediti

I crediti sono valutati in bilancio al costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale, e nei limiti del loro presumibile valore di realizzazione e, pertanto, sono esposti nello Stato Patrimoniale al netto del relativo fondo di svalutazione ritenuto adeguato a coprire le perdite per inesigibilità ragionevolmente prevedibili. .

La Società presume non rilevanti gli effetti derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione quando la scadenza dei crediti è entro i 12 mesi, tenuto conto anche di tutte le considerazioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione del credito, e i costi di transazione ed ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono di importo non significativo.

Crediti tributari e per imposte anticipate

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo.

Debiti

La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre i 12 mesi è effettuata con riferimento alla scadenza contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della scadenza originaria.

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di estinzione.

Ai sensi dell'OIC 19 par. 86 si precisa che nella valutazione dei debiti non è stato adottato il criterio del costo ammortizzato

I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e di altra natura al momento in cui scaturisce l'obbligazione verso la controparte.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che eventuali transazioni economiche e finanziarie con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni sono pari a € 865.591 .

La composizione e i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Immobilizzazion i immateriali	Immobilizzazion i materiali	Immobilizzazion i finanziarie	Totale immobilizzazion i
Valore di inizio periodo				

Variazioni nel periodo				
Incrementi per acquisizioni	1.012.630	0	0	1.012.630
Ammortamento del periodo	147.039	0		147.039
Totale variazioni	865.591	0	0	865.591
Valore di fine periodo				
Costo	1.012.630	0	0	1.012.630
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	147.039	0		147.039
Valore di bilancio	865.591	0	0	865.591

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 865.591.

Composizione della voce "Altre immobilizzazioni immateriali"

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a € 865.591 è composta dagli Oneri Pluriennali di collocamento: tali costi sono ragionevolmente correlati a una utilità protratta in più esercizi e sono ammortizzati in un periodo di circa 24 mesi: dal 17 luglio 2017, data di avvio delle negoziazioni di azioni ordinarie e warrant della Società sul sistema di negoziazione AIM Italia, al 16 luglio 2019, data a cui, ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale, è fissata la durata della Società.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio periodo	Variazione nel periodo	Valore di fine periodo	Quota scadente entro 12 mesi	Quota scadente oltre 12 mesi	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	0	166.514	166.514	166.514	0	0
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	0	166.514	166.514	166.514	0	0

I crediti evidenziati sono relativi a ritenute d'acconto per € 102.405 ed a IVA per € 64.109.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 99.082.234 e sono costituite da somme depositate su conti correnti ordinari e vincolati come nel seguito indicati.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio periodo	Variazione nel periodo	Valore di fine periodo
Depositi bancari e postali	0	99.082.234	99.082.234
Totale disponibilità liquide	0	99.082.234	99.082.234

I depositi bancari risultano prevalentemente essere costituiti da:

- A. Euro 35.180 su conto corrente ordinario infruttifero di interessi;
- B. Euro 800.000 su conto corrente ordinario fruttifero di un tasso di interesse lordo pari all'1,00%, utilizzati per coprire i costi gestionali ed i rimanenti costi relativi alla quotazione;
- C. Euro 30.000.000 presso un conto corrente vincolato fruttifero di un tasso di interesse lordo pari allo 0,70% per i primi 10.000.000 di Euro e pari allo 0,50% per la somma eccedente;
- D. Euro 68.000.000 depositati presso un conto corrente vincolato, fruttifero di un tasso di interesse lordo a scadenza pari all'1,80%.

Le somme di cui ai punti B., C. e D. sono amministrare tramite un contratto di gestione patrimoniale presso un intermediario finanziario.

Le somme di cui ai punti C. e D., al netto degli interessi attivi netti maturati (pari, rispettivamente, ad Euro 10.692 e ad Euro 255.598) e secondo quanto previsto dall'art.7.3 dello Statuto, sono utilizzabili esclusivamente: (i) ai fini dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 8 dello Statuto; (iii) ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita di cui all' articolo 8 dello Statuto; (iv) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; e (v) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea. In ogni caso l'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea per le finalità sub (i), (ii) e (iv) e alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per la finalità sub (iii).

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a € 22.630.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio periodo	Variazione nel periodo	Valore di fine periodo
Risconti attivi	0	22.630	22.630
Totale ratei e risconti attivi	0	22.630	22.630

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente al 31 ottobre 2017 è pari a € 100.086.829.

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante il periodo dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio periodo	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
Capitale	0	0	0	11.800.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	88.200.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	0	0	0
Totale altre riserve	0	0	0	0
Utile (perdita) del periodo	0	0	0	0
Totale Patrimonio netto	0	0	0	100.000.000

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato di periodo	Valore di fine periodo
Capitale	0	0		11.800.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0		88.200.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	0	1		1
Totale altre riserve	0	1		1
Utile (perdita) del periodo	0	0	86.828	86.828
Totale Patrimonio netto	0	1	86.828	100.086.829

Il capitale sociale ammonta a Euro 11.800.000 ed è rappresentato da n. 10.000.000 azioni (divise in n. 200.000 Azioni Speciali e n. 9.800.000 Azioni Ordinarie), interamente sottoscritte e liberate, prive dell'indicazione di valore nominale come da delibera assembleare del 7 giugno 2017. Le n. 200.000 Azioni Speciali sono state sottoscritte e liberate per un prezzo complessivo pari ad Euro 2.000.000, laddove, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2017, si è imputato a capitale l'intero importo di detto aumento. Le n. 9.800.000 Azioni Ordinarie sono state sottoscritte e liberate per un prezzo complessivo di Euro 98.000.000 imputando, come da delibera del summenzionato Consiglio di Amministrazione e per ciascuna azione emessa, Euro 1 a capitale ed Euro 9 a soprapprezzo.

In data 17 luglio 2017 le n. 9.800.000 di Azioni Ordinarie e i n. 2.060.000 di Warrant della Società sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema di negoziazione AIM Italia, con decorrenza 17 luglio 2017.

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine/natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	11.800.000			0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	88.200.000	A, B, C		88.200.000
Altre riserve				
Varie altre riserve	1			0
Totale altre riserve	1			0
Totale	100.000.001			88.200.000
Residua quota distribubile				88.200.000
Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro				

In data 7 giugno 2017, l'Assemblea della Società ha deliberato di autorizzare, con efficacia a far data dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto e alla disposizione di Azioni Ordinarie proprie di Glenalta ai sensi, per gli effetti e nei limiti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile e per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto che disciplina l'Opzione di Vendita (cfr. Paragrafo 4.1.5 del Documento di Ammissione della Società e Paragrafo 15.2.3, Sezione Prima, del Documento di Ammissione).

In particolare, come deliberato dalla suddetta Assemblea, l'acquisto dovrà essere effettuato, in una o più tranches, per un ammontare comunque compreso nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio (anche infra-annuale) regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, utilizzando le somme di volta in volta presenti sul conto corrente vincolato, nel rispetto delle disposizioni normative, anche regolamentari, applicabili e secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione.

Si segnala che, ai sensi di legge, l'autorizzazione all'acquisto di Azioni Ordinarie proprie è stata concessa per un periodo di 18 mesi dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e, pertanto, con scadenza a una data anteriore alla durata della Società. Tale termine è prorogabile con delibera dell'Assemblea della Società che rinnovi l'autorizzazione concessa

DEBITI

Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427,

comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio periodo	Variazione nel periodo	Valore di fine periodo	Quota scadente entro 12 mesi	Quota scadente oltre 12 mesi	Di cui di durata superiore a 5 anni
Acconti	0	311	311	311	0	0
Debiti verso fornitori	0	20.140	20.140	20.140	0	0
Debiti tributari	0	666	666	666	0	0
Altri debiti	0	1.730	1.730	1.730	0	0
Totale debiti	0	22.847	22.847	22.847	0	0

I "Debiti verso fornitori" sono interamente relativi a fatture da ricevere da fornitori.

Nella voce "Debiti tributari" sono iscritti i debiti per ritenute alla fonte.

RATEI E RISCONTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 27.293.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio periodo	Variazione nel periodo	Valore di fine periodo
Ratei passivi	0	27.293	27.293
Totale ratei e risconti passivi	0	27.293	27.293

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

B) Costi della produzione

Saldo al 31/10/2017
Euro 307.037

Descrizione	31/10/2017
Servizi	149.018
Godimento beni di terzi	1.250
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	147.039
Oneri diversi di gestione	9.730
	307.037

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/10/2017
Euro 393.865

Descrizione	31/10/2017
Proventi diversi dai precedenti	393.865
	393.865

Altri proventi finanziari

Descrizione	Controllanti	Controllate	Collegate	Altre	Totale
Interessi attivi bancari				393.865	393.865
				393.865	393.865

ALTRE INFORMAZIONI**Compensi agli organi sociali**

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
Compensi	2.973	9.521

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si evidenzia che la Società non ha impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Operazioni con parti correlate

La Società non ha posto in essere operazioni rilevanti con parti correlate, eccetto la sottoscrizione di un contratto di servizi avente ad oggetto la concessione, da parte di Kaleidos S.r.l. ("Kaleidos") in favore della stessa Società, di servizi di natura organizzativa e amministrativa e la condivisione di strutture, con ripartizione dei relativi costi. In detto contratto le parti hanno convenuto che a Kaleidos spetti un compenso complessivo annuale pari ad Euro 36.000,00 (oltre IVA); la durata del contratto è annuale e rinnovabile alla scadenza. Al 31/10/2017 il costo relativo al summenzionato servizio è stato pari ad Euro 12.000,00 (oltre IVA). Con riferimento a Kaleidos, si precisa che il Dottor Stefano Malagoli è amministratore unico e socio della medesima, il Dottor Gino Lugli è parimenti socio ed il Dottor Lorenzo Bachschmid è, invece, consulente esterno di Kaleidos, soggetti che ricoprono la carica di amministratori delegati nella Società.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile si evidenzia che la Società non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Strumenti finanziari derivati

La società non ha strumenti finanziari derivati.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La Società è stata costituita il 22 maggio 2017 e ammessa sul sistema di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il 17 luglio 2017 mediante collocamento di n. 9.800.000 di

Azioni Ordinarie senza indicazione di valore nominale per un prezzo di sottoscrizione complessivamente pari ad Euro 98.000.000. Nell'ambito del medesimo collocamento sono stati emessi complessivi n. 2.060.000 Warrant e abbinati gratuitamente, nella misura di n. 100.000 a CFO SIM S.p.A., quale Global Coordinator nella quotazione degli strumenti finanziari della Società, e nel rapporto di 1:5 alle Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito del collocamento in sede di quotazione. La Società ha inoltre emesso n. 200.000 Azioni Speciali, non quotate, interamente sottoscritte e liberate per un prezzo complessivo di Euro 2.000.000.

Salvo quanto infra e le azioni speciali, tali strumenti sono stati emessi in favore dei soci ordinari e sono quotati sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia e sono liberamente trasferibili.

Le modalità di trasferimento, i diritti patrimoniali e partecipativi di tali strumenti finanziari seguono quanto previsto dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Warrant e, ove non espressamente indicato, dalle relative disposizioni di legge.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, relativamente alle informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. si evidenzia che ai sensi dell'art. 2428 n. 3, si informa che la Società non possiede azioni proprie, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

L'organo amministrativo

F.to il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Luca Fabio Giacometti.



ALLEGATO 2

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL'ART. 2437-ter, COMMA 2, C.C.

Signori Azionisti,

il Vostro Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2018 ha illustrato la seguente proposta da sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci:

"Progetto di fusione per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Tale proposta si inserisce nell'ambito della politica di investimento adottata dalla Società ed annunciata in sede di ammissione sull'AIM".

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello Statuto dell'Incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di Glenalta SpA: (i) un cambiamento significativo dell'attività della Società Post Fusione, cui parteciperanno all'esito della Fusione; (ii) la rimozione della causa di recesso prevista dall'articolo 8, comma 5 dello statuto vigente della Società; (iii) la proroga del termine di durata della Società al 31 dicembre 2050 e (iv) modificazioni dello statuto concernente i diritti di voto mediante l'introduzione delle Azioni a Voto Plurimo.

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a),e) e g) e comma 2, lett. a), c.c. per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione. Il Consiglio di Amministrazione di Glenalta SpA non procederà alla determinazione del valore di liquidazione delle n. 200.000 azioni speciali, in considerazione delle dichiarazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso che sono state rese o che comunque saranno rese dai titolari delle Azioni Speciali.



Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, C.C., per poter esprimere il parere sulla congruità del valore di liquidazione delle azioni, per l'esercizio del diritto di recesso, il Collegio Sindacale ha esaminato tutta la documentazione predisposta dagli Amministratori a supporto ed integrazione della delibera adottata, e più precisamente: bozza della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, bilancio intermedio al 31 ottobre 2017, le comunicazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti titolari della totalità delle n. 200.000 azioni speciali, la media aritmetica dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie Glenalta scambiate presso il mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana SpA negli ultimi sei mesi fino al 27 febbraio 2018 e la bozza del parere della Società di Revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile.

Il valore delle azioni è stato determinato privilegiando, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 8.3 dello statuto vigente della Società, il criterio della consistenza patrimoniale e, in particolare, sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato e considerando la rinuncia all'esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari delle Azioni Speciali.

A seguito delle analisi svolte, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società al 31 ottobre 2017, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, il Collegio, preso atto anche del parere favorevole espresso dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, C.C., e delle finalità del complessivo progetto,

esprime

Parere favorevole circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie Glenalta SpA, ai fini del recesso, in Euro 10,00 cadauna.

Milano, 15 marzo 2018

Il Collegio Sindacale



Guido Riccardi



Giovanni Antonio Borgini



Carlo Virgilio Bosello



ALLEGATO 3
PARERE DEL REVISORE LEGALE DEI CONTI (KPMG S.P.A.)



KPMG S.p.A.
Revisione e organizzazione contabile
Via Vittor Pisani, 25
20124 MILANO MI
Telefono +39 02 6763.1
Email it-fmauditaly@kpmg.it
PEC kpmgspa@pec.kpmg.it

Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile

Al Consiglio di Amministrazione di
Glenalta S.p.A.

1 Motivo e oggetto dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione di Glenalta S.p.A. ("Glenalta" o la "Società") in data 27 febbraio 2018, ha approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione di CFT S.p.A. in Glenalta (la "Fusione" o l'"Operazione Rilevante").

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti del Codice Civile, in quanto l'adozione del nuovo statuto di Glenalta implicherà per gli azionisti di Glenalta, inter alia: (i) un cambiamento significativo dell'attività della società post-Fusione, cui parteciperanno all'esito della Fusione; e (ii) la proroga della durata della Società al 31 dicembre 2050.

L'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile stabilisce che il valore di liquidazione delle azioni sia determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale.

KPMG S.p.A., quale soggetto incaricato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2409-bis, del Codice Civile, della revisione legale del bilancio d'esercizio della Società, ha ricevuto dal Consiglio di Amministrazione della Società l'incarico di predisporre il parere previsto dall'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile sul valore di liquidazione delle azioni di Glenalta (il "Valore di Liquidazione delle Azioni").

Nel corso della prima parte del Consiglio d'Amministrazione tenutosi in data odierna, gli Amministratori hanno formalmente provveduto alla determinazione preliminare del valore di liquidazione delle azioni di Glenalta, individuato in €10,00, al fine di consentire l'attività a noi richiesta ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile. Ciò fermo restando che la Società ha messo anticipatamente a nostra disposizione la documentazione necessaria per lo svolgimento del nostro incarico, ivi compresa la determinazione preliminare del Valore di Liquidazione delle Azioni.



Glenalta S.p.A.

*Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile
15 marzo 2018*

All'esito dell'avvenuto riscontro della documentazione fatta propria dal Consiglio di Amministrazione ed a noi consegnata al termine della prima fase della richiamata seduta consiliare con quella precedentemente fornitaci, abbiamo emesso il presente parere, al fine di poter consentire al Consiglio di Amministrazione stesso il completamento dell'iter previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile, anche il Collegio Sindacale della Società è stato contestualmente chiamato ad esprimere il proprio parere sul Valore di Liquidazione delle Azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione.

2 Natura e limiti dell'incarico

Il presente documento ha il fine di fornire al Consiglio di Amministrazione di Glenalta il parere previsto dall'art. 2437-ter del Codice Civile in merito alla ragionevolezza e non arbitrarietà del metodo di valutazione adottato dagli Amministratori per determinare il Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché in merito alla corretta applicazione di tale metodo.

Il presente documento illustra il metodo seguito dal Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alle eventuali difficoltà da questi incontrate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, nonché le nostre considerazioni sull'adeguatezza, nelle circostanze, di tale metodo sotto il profilo della sua ragionevolezza e non arbitrarietà, nonché sugli eventuali limiti del metodo stesso e sulla sua corretta applicazione.

Nell'esecuzione del presente incarico non abbiamo effettuato una valutazione economica della Società. Tale valutazione compete esclusivamente agli Amministratori.

3 Documentazione utilizzata

Ai fini dello svolgimento del nostro lavoro abbiamo ottenuto dalla Società i documenti e le informazioni ritenuti utili nella fattispecie. A tal fine abbiamo analizzato la documentazione messa a nostra disposizione ed in particolare:

- in via anticipata la relazione illustrativa, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Glenalta in data odierna che, tra l'altro, illustra il criterio adottato per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- il Progetto di Fusione, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2018, e la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Glenalta sul Progetto di Fusione;
- il bilancio intermedio al 31 ottobre 2017 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 gennaio 2018 e assoggettato a revisione contabile limitata da parte di KPMG S.p.A. che ha emesso la relativa relazione in data 26 gennaio 2016;
- lo Statuto di Glenalta;
- le comunicazioni di rinuncia all'esercizio del diritto di recesso e alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni speciali da parte degli azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 200.000 azioni speciali di Glenalta;



Glenalta S.p.A.

*Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile
15 marzo 2018*

- la media aritmetica dei prezzi ufficiali (prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento finanziario negoziato nel mercato durante una seduta) delle azioni ordinarie Glenalta scambiate presso il mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.A. negli ultimi sei mesi fino al 27 febbraio 2018, data di approvazione del Progetto di Fusione;
- la bozza della relazione del Collegio Sindacale redatta ai fini di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile.

Abbiamo infine ottenuto attestazione, mediante lettera inviata, anche in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, dal rappresentante legale della Società, in data odierna, che i dati e le informazioni messi a disposizione nello svolgimento del nostro incarico sono completi e che non sono intervenute modifiche significative in relazione agli stessi.

4 Metodologie di valutazione adottate dal Consiglio di Amministrazione e relativi risultati

Come precedentemente indicato, gli Amministratori della Società hanno proceduto alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ai sensi dell'art. 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile.

4.1 Metodologie utilizzate

Il Consiglio di Amministrazione della Società per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni ha tenuto conto dei seguenti aspetti rilevanti:

- Glenalta è una special purpose acquisition company (SPAC) la cui attività è volta alla ricerca e selezione di potenziali società target con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come nel seguito definita). Per Operazione Rilevante, ai sensi dello Statuto di Glenalta, si intende, a titolo esemplificativo, un'operazione di fusione, di acquisizione di partecipazioni o di conferimento;
- fino alla data della presente, la Società ha svolto esclusivamente attività di ricerca e selezione di potenziali target al fine di realizzare l'Operazione Rilevante. Non sono state intraprese operazioni se non ai fini dell'ordinaria gestione amministrativa e delle attività di analisi e presentazione dell'operazione di investimento, quali due diligence, consulenze legali e specialistiche;
- l'attività operativa della Società è volta alla ricerca e selezione di società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante. Le prospettive reddituali di Glenalta sono, pertanto, riconducibili all'effetto congiunto dei ricavi provenienti dagli interessi attivi sulla liquidità vincolata e dei costi operativi;
- la struttura patrimoniale e finanziaria della Società non risulta significativamente modificata rispetto a quella risultante dal bilancio intermedio al 31 ottobre 2017. Le risorse finanziarie raccolte in sede di collocamento delle azioni ordinarie di Glenalta sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, pari ad €98.000.000, sono depositate su conti correnti vincolati intestati a Glenalta (di seguito le "Somme Vincolate");
- l'art. 7.3 dello statuto di Glenalta, prevede che le Somme Vincolate possono essere utilizzate esclusivamente:
 - "(i) ai fini dell'Operazione Rilevante;

- (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dal successivo articolo 8;
- (iii) ai fini dei pagamenti dovuti ai soci che esercitino l'Opzione di Vendita di cui al successivo articolo 8;
- (iv) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società;
- (v) in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

L'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea per le finalità sub (i), (ii) e (iv) e alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per la finalità sub (iii).";

- l'art. 8.3 dello Statuto della Società indica che ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura della Società fino a tale data, "dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato".

Ai fini della valutazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, gli Amministratori hanno inoltre rilevato il valore di mercato della azioni ordinarie (media aritmetica dei prezzi ufficiali) negli ultimi sei mesi fino al 27 febbraio 2018, data di approvazione del Progetto di Fusione, pari a €10,17 per azione. Tuttavia, gli Amministratori, tenuto conto del limitato numero di scambi delle azioni, ritengono che tale parametro non abbia valenza significativa.

4.2 Risultati cui pervengono gli Amministratori

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2437-ter del Codice Civile e alla luce dell'art. 8.3 dello Statuto di Glenalta, il Valore di Liquidazione della Azioni della Società individuato dagli Amministratori al termine della prima fase della seduta consiliare tenutasi in data odierna ed in pari data rispetto alla fissazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni, risulta pari a €10,00.

4.3 Difficoltà di valutazione incontrate dal Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Glenalta non ha ravvisato particolari difficoltà nel processo di determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

5 Lavoro svolto

Ai fini dell'espletamento del nostro incarico abbiamo svolto le seguenti principali attività:

- esame, in via anticipata, della relazione del Consiglio d'Amministrazione, inerente la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni, secondo i criteri di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data odierna;
- esame critico dei metodi di valutazione adottati dagli Amministratori e raccolta di elementi utili per riscontrare che tali metodi fossero tecnicamente idonei, nelle specifiche circostanze, sotto un profilo di ragionevolezza e non arbitrarietà, alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni;

- discussioni con gli Amministratori della Società sui criteri metodologici utilizzati e le considerazioni generali sviluppate per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- verifica della completezza e non contraddittorietà delle motivazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione riguardanti il metodo valutativo adottato nella determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- discussione con gli Amministratori in merito all'attività svolta, alle problematiche incontrate ed alle soluzioni adottate;
- verifica della ragionevolezza dei dati utilizzati mediante riscontro con le fonti ritenute più opportune, ivi compresa la documentazione utilizzata e precedentemente descritta nel paragrafo 3;
- discussione con il Collegio Sindacale in ordine alle rispettive attività svolte ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile;
- verifica dell'accuratezza dei calcoli predisposti dal Consiglio di Amministrazione di Glenalta per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni;
- verifica della corrispondenza tra il documento contenente la valutazione preliminare del Valore di Liquidazione delle Azioni in precedenza messo a disposizione ed il verbale approvato al termine della prima parte della seduta odierna del Consiglio di Amministrazione.

6 Commenti sull'adeguatezza dei metodi di valutazione utilizzati dagli Amministratori

Con riferimento al presente incarico, sottolineiamo che il procedimento valutativo seguito dal Consiglio di Amministrazione ha avuto quale scopo la stima del Valore di Liquidazione delle Azioni per l'esercizio del diritto di recesso, in linea con il disposto dell'art. 2437-ter del Codice Civile. Di conseguenza, il valore riferito alle azioni ordinarie di Glenalta dal Consiglio di Amministrazione non può essere utilizzato per finalità diverse.

Come indicato, il Consiglio di Amministrazione ha determinato il Valore di Liquidazione delle Azioni tenuto conto di quanto previsto dall'art. 8.3 dello Statuto della Società che, ai fini della determinazione del valore di recesso, privilegia il criterio della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

Le nostre principali considerazioni sui criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

- il procedimento decisionale adottato e le considerazioni valutative svolte dal Consiglio di Amministrazione attengono precipuamente alla determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni nel caso di specie e per le già richiamate finalità del Codice Civile; il procedimento e le considerazioni in oggetto non risulterebbero probabilmente appropriate per valutazioni aventi finalità diverse;
- in tale prospettiva la scelta di metodo effettuata dal Consiglio di Amministrazione risulta coerente con quanto previsto dall'art. 8.3 dello Statuto e con la finalità di fornire una valutazione statica del capitale della Società nella configurazione antecedente all'esecuzione dell'Operazione Rilevante.



Glenalta S.p.A.

*Parere della società di revisione ai sensi dell'art. 2437-ter del Codice Civile
15 marzo 2018*

7 Limiti e difficoltà incontrati nello svolgimento del nostro incarico

Nello svolgimento del nostro incarico non abbiamo incontrato limiti e difficoltà specifiche.

8 Conclusioni

Sulla base della documentazione esaminata e delle procedure sopra descritte, tenuto conto della natura e portata del nostro lavoro, come illustrato nel presente parere, non siamo venuti a conoscenza di fatti o situazioni tali da farci ritenere che il metodo di valutazione adottato dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni di Glenalta non sia, limitatamente ai fini per il quale è stato applicato, adeguato in quanto nelle circostanze ragionevole e non arbitrario, e che non sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del Valore di Liquidazione delle Azioni.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio di Amministrazione di Glenalta ed è stato predisposto esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2437-ter del Codice Civile. Tale parere non potrà pertanto essere divulgato a terzi, fatta eccezione per i soci di Glenalta, per le finalità e nei limiti di cui al medesimo art. 2437-ter del Codice Civile, o comunque utilizzata per altro scopo, senza il nostro preventivo consenso scritto.

Non assumiamo la responsabilità di aggiornare il presente parere per eventi o circostanze che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Milano, 15 marzo 2018

KPMG S.p.A.

Paola Maiorana
Socio